

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2009/0063(COD)

6.1.2010

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione (COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Jörg Leichtfried

PR\798351IT.doc PE430.895v430.895

Unita nella diversità

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in *corsivo grassetto*. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DE	EL PARLAMENTO EUROPEO5
MOTIVAZIONE	25

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione (COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0217),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0038/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,
- visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2009),
- 1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei rientra essenzialmente fra le responsabilità dello Stato. *Ciascuno Stato membro decide i propri metodi di*

Emendamento

(1) La sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei rientra essenzialmente fra le responsabilità dello Stato. È necessario istituire un quadro di norme comuni che

PR\798351IT.doc 5/26 PE430.895v430.895

finanziamento della sicurezza dell'aviazione. È tuttavia necessario istituire un quadro di norme comuni che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti per le misure di sicurezza e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra i soggetti che gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli aeroporti stessi rischiano di non essere rispettati.

disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti per le misure di sicurezza e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra gli organi che fissano tali diritti e gli utenti dell'aeroporto stesso rischiano di non essere rispettati.

Or. en

Motivazione

Necessario adeguamento all'articolo 6.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È essenziale che gli utenti dell'aeroporto ricevano periodicamente dal gestore aeroportuale le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione. Tali informazioni consentiranno ai vettori aerei di conoscere le spese sostenute per la prestazione dei servizi di sicurezza e la produttività degli investimenti correlati. Per consentire ai gestori aeroportuali di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i loro investimenti futuri, occorre che gli utenti degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a disposizione dei gestori aeroportuali, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e le loro particolari richieste.

Emendamento

(3) È essenziale che gli utenti dell'aeroporto ricevano periodicamente dall'organo che li stabilisce e li applica, le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione civile. Tali informazioni consentiranno agli utenti degli aeroporti di conoscere le spese sostenute per la prestazione dei servizi di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 300/2008, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002¹ e le sue regole di attuazione, la produttività degli investimenti correlati, ed eventuali contributi e sovvenzioni destinati dalle autorità a fini di sicurezza. Per consentire all'organo competente che stabilisce o applica i diritti di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i suoi investimenti futuri, occorre che gli utenti degli aeroporti

PE430.895v430.895 6/26 PR\798351IT.doc

abbiano l'obbligo di mettere a disposizione *dell'organo competente*, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e le loro particolari richieste.

¹ GU L 97, del 9.4.2008, pag. 72.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe concentrarsi solamente sui gestori aeroportuali, occorre pertanto un termine più neutro, come quello in seguito definito all'articolo 2, che rispecchi meglio le diverse situazioni degli Stati membri.

In linea con la definizione dell'articolo 2, i vettori aerei andrebbero sostituiti con gli utenti degli aeroporti.

È importante incrementare la trasparenza in merito a qualunque finanziamento da parte delle autorità pubbliche. Si veda anche l'emendamento 23.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È importante assicurare la trasparenza con riguardo all'impatto economico delle misure di sicurezza nazionali più severe rispetto alle norme fondamentali comuni stabilite in conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

Emendamento

(5) È importante assicurare la trasparenza *in merito al ricorso a* misure di sicurezza nazionali più severe rispetto alle norme fondamentali comuni stabilite in conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 6.

PR\798351IT.doc 7/26 PE430.895v430.895

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È opportuno che un'autorità di vigilanza indipendente in ciascuno Stato membro garantisca l'applicazione corretta ed efficace della presente direttiva. Detta autorità deve disporre di tutte le risorse necessarie in personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Emendamento

(6) In ogni Stato membro nel quale sono riscossi diritti per le misure di sicurezza negli aeroporti un'autorità di vigilanza indipendente dovrebbe garantire l'applicazione corretta ed efficace della presente direttiva. Detta autorità deve disporre di tutte le risorse necessarie in personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 35 sul recepimento.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6bis) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un sistema di tariffazione comune a una rete aeroportuale o ad altri gruppi di aeroporti, ivi compresi quelli che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6ter) Nel calcolare i diritti per le misure di sicurezza con riguardo all'aderenza ai costi, sarebbe opportuno basarsi su criteri obiettivi, quali quelli definiti nei pertinenti documenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, che raccomandano l'uso del numero di passeggeri, del peso massimo al decollo dell'aeromobile o di una combinazione dei due fattori.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

Emendamento

2. La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del trattato *e che sono aperti al traffico commerciale*.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) "organo competente", un gestore aeroportuale o ogni altro organo o autorità responsabile dell'applicazione e/o della fissazione dell'ammontare e della

PR\798351IT.doc 9/26 PE430.895v430.895

struttura dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti comunitari;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dispongono di vari sistemi per la fornitura delle misure di sicurezza aerea. A seconda del contesto nazionale, i responsabili della sicurezza aerea possono essere le autorità pubbliche, il gestore aeroportuale o anche le compagnie aeree.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "diritti per le misure di sicurezza", i prelievi specificamente diretti a coprire *in tutto o in parte il costo* delle operazioni di sicurezza finalizzate a proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita.

Emendamento

(d) "diritti per le misure di sicurezza", i prelievi *raccolti, sotto varie forme, da un ente, aeroporto o utente di un aeroporto,* specificamente diretti a coprire *i costi* delle operazioni di sicurezza finalizzate a proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dispongono di vari sistemi per la fornitura delle misure di sicurezza aerea. A seconda del contesto nazionale, i responsabili della sicurezza aerea possono essere le autorità pubbliche, il gestore aeroportuale o anche le compagnie aeree. Di conseguenza, anche il finanziamento delle misure di sicurezza spetta a soggetti diversi a seconda degli Stati membri. La definizione di "diritti per le misure di sicurezza" di cui all'articolo 2 deve pertanto tenere conto delle diverse responsabilità e tipi di diritti per le misure di sicurezza riscossi dagli aeroporti, dalle autorità pubbliche e dalle compagnie aeree

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(dbis) "sicurezza aerea", combinazione di

PE430.895v430.895 10/26 PR\798351IT.doc

misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza;

Or. en

Motivazione

Definizione ripresa dal regolamento n. 300/2008. La sua introduzione in questo contesto è necessaria poiché l'obiettivo non sono solamente gli aeroporti. Il presente emendamento è collegato agli emendamenti 15 e 26.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3bis

Rete aeroportuale

Gli Stati membri possono autorizzare l'organo competente di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione dei diritti per le misure di sicurezza comune e trasparente da applicare all'intera rete.

Or. en

Motivazione

Numerosi Stati membri (ad esempio Spagna, Portogallo, Grecia, Svezia, Finlandia e Norvegia) hanno creato reti aeroportuali nell'ambito della loro politica nazionale dei trasporti. Tali reti devono poter applicare un sistema di tariffazione comune in materia di diritti per le misure di sicurezza, al fine di promuovere la coesione territoriale e limitare lo svantaggio competitivo delle regioni periferiche. Pertanto, la proposta di direttiva dell'UE sui diritti per la sicurezza va allineata all'articolo 4 della direttiva comunitaria relativa ai diritti aeroportuali, ai fini del riconoscimento delle reti aeroportuali.

Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Sistemi di tariffazione comuni

Dopo aver informato la Commissione e nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono consentire all'organo competente di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti pienamente gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 5.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire la coerenza con la direttiva UE concernente i diritti aeroportuali. I gestori aeroportuali che operano negli aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, hanno spesso creato sistemi di tariffazione comuni per motivi di distribuzione del traffico. Detti sistemi aeroportuali devono poter applicare un sistema di tariffazione comune anche per i diritti per le misure sicurezza. Pertanto, la proposta di direttiva dell'UE sui diritti per la sicurezza va allineata all'articolo 5 della direttiva comunitaria relativa ai diritti aeroportuali, ai fini del riconoscimento dei sistemi aeroportuali che servono la stessa città o agglomerato urbano.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Consultazione

Consultazione e ricorsi

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

PE430.895v430.895 12/26 PR\798351IT.doc

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché *il gestore aeroportuale* abbia accesso a tutte le necessarie informazioni sui costi inerenti alla prestazione dei servizi di sicurezza dell'aviazione nell'aeroporto.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché *l'organo competente* abbia accesso a tutte le necessarie informazioni sui costi inerenti alla prestazione dei servizi di sicurezza dell'aviazione nell'aeroporto.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché, *in ciascun aeroporto*, sia istituita una procedura *di* consultazione *obbligatoria e* periodica tra *il gestore aeroportuale* e gli utenti dell'aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti per le misure di sicurezza e all'ammontare di tali diritti. *Detta* consultazione ha luogo almeno una volta all'anno.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una procedura *obbligatoria per* la consultazione periodica tra l'organo competente e gli utenti dell'aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell'aeroporto e le associazioni di passeggeri aerei in relazione al funzionamento del sistema dei diritti per le misure di sicurezza e all'ammontare di tali diritti. *Tale* consultazione ha luogo almeno una volta all'anno salvo se diversamente convenuto nell'ultima consultazione. Laddove esista un accordo pluriennale tra l'organo competente e gli utenti dell'aeroporto, le consultazioni si svolgono secondo le modalità previste in detto accordo. Gli Stati membri conservano il diritto di chiedere consultazioni più frequenti.

Or. en

Motivazione

È importante coinvolgere anche le organizzazioni dei passeggeri in questo processo di scambio di informazioni dal momento che, in ultima analisi, sono i passeggeri e non gli utenti dell'aeroporto a pagare per la maggior parte di queste misure di sicurezza. In particolare, le informazioni di prima mano sui costi dei diritti per le misure di sicurezza sostenuti dall'organo competente o dal vettore aereo consentirebbero alle organizzazioni dei passeggeri un migliore controllo del prezzo finale imposto ai passeggeri. Il presente emendamento è collegato all'emendamento 25.

La seconda parte dell'emendamento si allinea con la direttiva 2009/12 dell'UE concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema dei diritti per le misure di sicurezza o del loro ammontare al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni. Il gestore aeroportuale organizza consultazioni con gli utenti dell'aeroporto sulle modifiche proposte e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione.

Emendamento

3. L'organo competente sottopone agli utenti dell'aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni di utenti aeroportuali ogni proposta di modifica del sistema dei diritti per le misure di sicurezza o del loro ammontare al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni. L'organo competente organizza consultazioni con gli utenti dell'aeroporto sulle modifiche proposte e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Il gestore aeroportuale* pubblica la

4. *L'organo competente* pubblica la

PE430.895v430.895 14/26 PR\798351IT.doc

decisione al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. *Il gestore aeroportuale* motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti nel caso in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra *il gestore* e gli utenti.

decisione al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. *L'organo competente* motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti nel caso in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra *l'organo competente* e gli utenti.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4bis. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di disaccordo su una decisione inerente i diritti per le misure di sicurezza presa dall'organo competente, ciascuna delle due parti possa rivolgersi all'autorità di vigilanza indipendente di cui all'articolo 8, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4ter. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 4bis in relazione alle modifiche dell'ammontare o della struttura dei diritti per le misure di

PR\798351IT.doc 15/26 PE430.895v430.895

sicurezza per gli aeroporti per i quali:

- (a) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che i diritti per le misure di sicurezza nel settore dell'aviazione, o il loro ammontare massimo, siano determinati o approvati dall'autorità di vigilanza indipendente; o
- (b) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che l'autorità di vigilanza indipendente esamini, periodicamente o in risposta a richieste da soggetti interessati, se gli aeroporti sono soggetti o meno ad un'effettiva concorrenza. Laddove giustificato sulla base di un tale esame, lo Stato membro decide che i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione, o il loro ammontare massimo, devono essere determinati o approvati dall'autorità di vigilanza indipendente. Tale decisione si applica per il periodo necessario sulla base dell'esame effettuato da tale autorità.

Le procedure, le condizioni e i criteri applicati dallo Stato membro ai fini del presente paragrafo, sono pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché *i* gestori aeroportuali forniscano una volta all'anno ad ogni utente dell'aeroporto e ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti informazioni sui seguenti elementi,

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo competente, ogniqualvolta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, fornisca agli utenti dell'aeroporto o ai loro

PE430.895v430.895 16/26 PR\798351IT.doc

che serviranno come base per la determinazione dell'ammontare di tutti i diritti per le misure di sicurezza riscossi *nell'aeroporto*. *Tali* informazioni comprendono, come minimo:

rappresentanti o associazioni informazioni *sugli* elementi, che serviranno come base per la determinazione *della struttura o* dell'ammontare di tutti i diritti per le misure di sicurezza riscossi *sotto la sua responsabilità*. *Le* informazioni comprendono come minimo:

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la struttura globale dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi connessi ai diritti per le misure di sicurezza;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) gli introiti e il costo di ciascuna categoria di diritti per le misure di sicurezza riscossi nell'aeroporto;

(c) gli introiti dei diritti per le misure di sicurezza e il costo totale dei servizi forniti in cambio;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(dbis) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche delle infrastrutture e dei servizi cui si riferiscono i diritti per le misure di sicurezza;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) *l'ammontare previsto dei diritti* per le misure di sicurezza;

(e) le previsioni concernenti la situazione dell'aeroporto relativamente ai diritti per le misure di sicurezza, all'evoluzione del traffico nonché agli investimenti previsti;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti dell'aeroporto comunichino *al gestore aeroportuale*, prima di ogni consultazione di cui all'articolo 4, informazioni riguardanti in particolare:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti dell'aeroporto comunichino *all'organo competente*, prima di ogni consultazione di cui all'articolo 4, informazioni riguardanti in particolare:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(dbis) l'importo dei diritti per le misure di sicurezza riscossi dagli utenti degli aeroporti a carico dei passeggeri in partenza dall'aeroporto e le informazioni sugli elementi che servono come base per la determinazione di tali diritti in conformità delle lettere da (a) a (f) del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Alcune misure di sicurezza ai sensi del regolamento 2008/300 sono adottate dai vettori aerei. Aumentare la trasparenza dei costi di queste misure è nell'interesse del consumatore finale, vale a dire del passeggero, in modo da garantire l'aderenza ai costi di questi supplementi.

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2bis) Fatta salva la legislazione nazionale, le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono considerate e trattate come informazioni riservate o economicamente sensibili. Nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, devono essere rispettati in particolare i regolamenti di borsa.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione d'impatto

Misure più severe

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato al successivo. Non vi è necessità di una valutazione d'impatto se gli Stati membri già finanziano misure più severe e costose.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Prima di adottare* misure più severe in conformità all'articolo 6 del regolamento

1. *I costi addizionali derivanti* dall'applicazione di misure più severe in

PE430.895v430.895 20/26 PR\798351IT.doc

(CE) n. 300/2008 gli Stati membri effettuano una valutazione d'impatto con riguardo all'incidenza di tali misure sull'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza.

Per quanto riguarda le misure nazionali più severe già in vigore al [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri effettuano valutazioni d'impatto per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008 *sono a carico degli* Stati membri.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

la soppresso

2. Gli Stati membri informano la Commissione e consultano gli utenti degli aeroporti in conformità all'articolo 4 in merito ai risultati delle valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si veda anche l'emendamento 29.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento

(1bis) La presente direttiva non impedisce all'autorità di vigilanza nazionale indipendente di delegare, nel rispetto della legislazione nazionale, sotto il suo

PR\798351IT.doc 21/26 PE430.895v430.895

controllo e la sua piena responsabilità, l'attuazione della presente direttiva ad altre autorità di vigilanza indipendenti, a condizione che tale attuazione si svolga conformemente alle stesse norme.

Or. en

Motivazione

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, è fondamentale che vi sia la possibilità di delegare i poteri dell'autorità nazionale di vigilanza alle autorità regionali responsabili della regolamentazione economica degli aeroporti nei sistemi federali. Allineamento alla direttiva comunitaria 2009/12 concernente i diritti aeroportuali.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità di vigilanza indipendente provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi gestore aeroportuale e vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo degli aeroporti, di società di gestione aeroportuale o di vettori aerei garantiscono l'effettiva separazione strutturale della funzione regolatrice dalle attività inerenti l'esercizio della proprietà o del controllo. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di vigilanza indipendente eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità di vigilanza indipendente provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi organo competente o vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo degli aeroporti, di società di gestione aeroportuale o di vettori aerei garantiscono l'effettiva separazione strutturale della funzione regolatrice dalle attività inerenti l'esercizio della proprietà o del controllo. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di vigilanza indipendente eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.

Or. en

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra *il gestore aeroportuale* e gli utenti dell'aeroporto;

Emendamento

(a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra *l'organo competente* e gli utenti dell'aeroporto;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva *entro il [...]*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva *anteriormente al**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2bis) Qualora in nessun aeroporto di uno Stato membro siano riscossi diritti per le

PR\798351IT.doc 23/26 PE430.895v430.895

^{*}GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

misure di sicurezza e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, lo Stato membro in questione non è tenuto a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene ampiamente la proposta della Commissione, che mira a fissare una serie di principi da rispettare nella determinazione dei diritti per le misure di sicurezza. Questi principi sono: non discriminazione, consultazione e ricorso, trasparenza e aderenza dei diritti ai costi. È altresì prevista l'istituzione di un'autorità di vigilanza.

Gli emendamenti proposti possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1) Finanziamento (emendamenti 1, 3, 28, 29, 30)

Il Parlamento europeo ha più volte chiesto invano una disciplina del finanziamento dei diritti per le misure di sicurezza, in particolare nei dibattiti relativi al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza nell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (relazione Costa) e alla direttiva 2009/12 concernente i diritti aeroportuali (relazione Stockmann).

Il Parlamento europeo chiedeva trasparenza e uno scopo specifico per i diritti per le misure di sicurezza, ritenendo inoltre che gli Stati membri dovessero sostenere i costi per l'applicazione di misure più severe ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 300/2008.

Come già chiarito nel documento di lavoro, la Commissione non ha voluto o potuto affrontare questi temi. Essa cerca soltanto, mediante una nuova valutazione obbligatoria dell'impatto economico delle misure più severe introdotte dai singoli Stati membri, di limitare o per lo meno di rendere più trasparenti i costi (cfr. l'articolo 6 della proposta). Il relatore propone invece che i costi aggiuntivi risultanti da queste misure più severe siano pagati dagli Stati membri. In questo caso non c'è bisogno di alcuna valutazione obbligatoria dell'impatto, in quanto lo Stato membro, se non sarà possibile addebitare i costi ai passeggeri, esaminerà in modo approfondito l'opportunità o meno delle misure.

Il tentativo di attentato terroristico verificatosi alcune settimane fa ha dimostrato nuovamente che la sicurezza aeroportuale rientra tra le responsabilità degli Stati e che lo scopo delle misure di sicurezza già esistenti o di nuova concezione è di prevenire gli atti di terrorismo. Tuttavia, nel corso del dibattito non si è tenuto conto del fatto che in ultima analisi le misure vengono pagate dai passeggeri.

2) Protezione dei consumatori/Diritti dei passeggeri (emendamenti 9, 10, 15, 26)

La proposta della Commissione disciplina i principi fondamentali e le procedure che devono seguire l'autorità competente per la sicurezza e le compagnie aeree. Le relazioni tra le compagnie aeree e i passeggeri sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1008/2008. L'articolo 23, concernente il diritto all'informazione e alla non discriminazione dei passeggeri, contiene disposizioni che danno a questi ultimi il diritto di conoscere il prezzo effettivo delle misure per la sicurezza aerea, distinto dal prezzo finale. Però, come possono i passeggeri

PR\798351IT doc 25/26 PF430 895v430 895

essere sicuri di pagare il prezzo effettivo concordato tra l'organismo competente e le compagnie aeree, a norma dell'articolo 4 della proposta di direttiva? E come può essere garantita la trasparenza dei diritti supplementari richiesti per la sicurezza dalle compagnie aeree?

Il relatore ritiene che l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008 possa essere attuato in modo migliore grazie agli emendamenti proposti. Da un lato, le organizzazioni dei passeggeri e a tutela dei consumatori devono poter partecipare alle consultazioni e avere così la possibilità di studiare la configurazione dei costi delle misure di sicurezza e raffrontarli con il prezzo del biglietto aereo. Dall'altro, grazie alle definizioni modificate o nuove dei diritti per le misure di sicurezza e della sicurezza aerea, si vuole chiarire che anche le compagnie aeree attuano misure di sicurezza. Se le compagnie aeree addebitano ai passeggeri queste misure di sicurezza come costi aggiuntivi, l'informazione deve essere fornita ai sensi dell'articolo 5 della proposta di direttiva.

3) Campo di applicazione della direttiva (emendamenti 4, 7, 35)

La Commissione, in linea con il regolamento (CE) n. 300/2008, propone in pratica l'attuazione della direttiva in tutti gli aeroporti dell'Unione europea. Tuttavia, dalle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, è risultato che la questione è molto controversa. Per alcuni Stati membri la direttiva dovrebbe essere applicata solo ad aeroporti con oltre 2 o 5 milioni di passeggeri (in linea con la direttiva sui servizi di assistenza a terra e sui diritti aeroportuali). Secondo il relatore, da un lato andrebbe chiarito che la direttiva può essere applicata solo negli Stati membri che impongono diritti per le misure di sicurezza. Inoltre, la direttiva può avere applicazione solo negli aeroporti in cui è consentito il traffico commerciale (sono quindi esclusi gli aeroporti sociali e sportivi).

4) Armonizzazione della proposta della Commissione con la direttiva n. 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (emendamenti 2, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31)

La proposta della Commissione per molti punti è conforme alla direttiva concernente i diritti aeroportuali. Lo scopo degli emendamenti è di creare, se possibile e opportuno, una concordanza tra i due testi giuridici. Secondo il relatore in tal modo non solo si facilita il recepimento nella legislazione nazionale ma è anche possibile evitare, al momento dell'applicazione, inutili procedure parallele e costi amministrativi.